

A V V I S O

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 29.09.2013, N. 121

tutti i soggetti detentori di armi a qualsiasi titolo e di qualsiasi genere

DEVONO PRODURRE ENTRO IL 04.05.2015

il certificato medico (corredato da marca da bollo) previsto per la detenzione e l'acquisto di armi comuni da fuoco rilasciato da un medico legale dell' Azienda assistenza sanitaria locale, da un medico militare , della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previo rilascio da parte del medico di base del certificato anamnestico preliminare.

Sono esentati tutti coloro che hanno prodotto il certificato nei sei anni antecedenti all'entrata in vigore del Decreto quindi dopo il 05.11.2007.

Il certificato medico dovrà essere recapitato presso la Stazione Carabinieri di Remanzacco .

Nel caso in cui l'ufficio di pubblica sicurezza competente riscontrasse la mancata presentazione del certificato, volto ad attestare l'idoneità psicofisica, provvederà ad emettere diffida nei confronti del detentore delle armi e sarà possibile sanare la propria posizione presentando tale certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della stessa.

In caso di mancato adempimento, entro il termine suddetto, le armi verranno dapprima ritirate in via cautelare e contestualmente verrà avviato l'iter che potrebbe concludersi con l'emanazione di un decreto prefettizio che dispone il divieto di detenzione delle armi già regolarmente denunciate.

Si coglie l'occasione per rammentare che ogni variazione del luogo di detenzione delle armi e delle materie esplodenti è soggetta ad una preventiva autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.34 del TULPS; entro 72 ore dal trasferimento delle armi e delle materie esplodenti, le stesse devono essere nuovamente denunciate all'ufficio territorialmente competente (Questura, Commissariato di P.S., Stazione Carabinieri); analogamente ricorre l'obbligo di ripetizione della denuncia ogni qualvolta intervengono modificazioni nella specie e nella quantità dei materiali detenuti.

Si ricorda, infine, che in caso di cessazione di armi, il cedente ha l'obbligo di verificare che l'acquirente sia in possesso di titolo idoneo all'acquisto (Nulla-osta o Porto d'armi).

Il Sindaco

Arch. ROMITO Andrea